



Città di Follonica

# Città di Follonica

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR) - Tel. 0566/ 59111 -  
Fax. 41709 - C.F. 00080490535



**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 10 Del 31-05-12**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO  
PER REALIZZAZIONE DI PASSI ED ACCESSI CARRABILI E  
COSTITUZIONE SERVITU' SUL DEMANIO COMUNALE" - MO=  
DIFICA**

L'anno duemiladodici e questo giorno trentuno del mese di maggio alle ore 08:30 nella Sala Consiliare, si e' riunita il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg:

<b>BALDI ELEONORA</b>	<b>P</b>	<b>CAPPELLINI MARCO</b>	<b>P</b>
<b>PECORINI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>STANZANI LUCIA</b>	<b>P</b>
<b>DE LUCA FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>TURINI SIMONE</b>	<b>P</b>
<b>SABATINI MARIA ELISABETTA</b>	<b>A</b>	<b>VALENZA ALDO</b>	<b>P</b>
<b>AQUINO FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>CONTI ROBERTO</b>	<b>A</b>
<b>BETTINI MARCO</b>	<b>A</b>	<b>OTTAVIANI AGOSTINO</b>	<b>P</b>
<b>STEFANELLI LANFRANCO</b>	<b>A</b>	<b>MARRINI SANDRO</b>	<b>P</b>
<b>GAGGIOLI ANNA MARIA</b>	<b>P</b>	<b>TELESIO ANDREA</b>	<b>A</b>
<b>VERMIGLI STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>LYNN CHARLIE</b>	<b>A</b>
<b>CONCETTO ILIO</b>			
<b>CACIALLI LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>FERRI MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>FRULLANI STEFANO</b>	<b>P</b>		

Presiede l'adunanza il Sig: VALENZA ALDO in qualita' di VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal Segretario Generale BERTOCCHI STEFANO incaricato della redazione del presente verbale.

### IL PRESIDENTE

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa nomina dei seguenti scrutatori:

sottopone all'approvazione del CONSIGLIO COMUNALE la seguente proposta di deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la Delibera di C.C. del 30.03.2005 n.15, con la quale è stato approvato il [“Regolamento per la concessione del suolo pubblico per realizzazione di passi ed accessi carrabili e costituzione servitù sul Demanio comunale”](#)

- Preso atto che in fase di applicazione delle disposizioni relative agli accessi pedonali e realizzazione di altre tipologie di servitù di cui all' art 7 del regolamento sopra richiamato sono emerse alcune problematiche riguardanti la rigidità dei presupposti e delle condizioni necessarie per il rilascio della costituzione di servitù su aree pubbliche costituendo di fatto un limite ad ordinari interventi di realizzazione di aperture e passaggi pedonali spesso di modesta entità

- Che le modifiche che si rende necessario apportare al regolamento consentirebbero un utilizzo più flessibile dello strumento normativo in quanto rispondente alle esigenze di miglior utilizzo della proprietà privata senza al contempo pregiudicare la fruibilità collettiva della proprietà pubblica

- Considerato che le precedenti disposizioni contenute nell'art. 7 del regolamento rimangono invariate qualora la concessione d'uso comporti la costituzione di servitù a carico di aree di proprietà comunale ricadenti nelle zone di verde pubblico e/o zone di uso collettivo con l'applicazione delle relative limitazioni concernenti i casi di:

- a) opere necessarie su immobili privati per l'adeguamento alle norme igienico sanitarie, alle norme di sicurezza e prevenzione degli incendi ed alle norme per la sicurezza degli impianti;
- b) opere finalizzate all' abbattimento di barriere architettoniche;
- c) opere finalizzate per adempiere ad obblighi derivati da norme di Legge;

e con la contestuale previsione, anche in presenza dei tre casi sopra indicati, della riserva in capo all'Amministrazione della possibilità di non autorizzare la costituzione della servitù ricadenti nelle aree di verde pubblico e/o zone di uso collettivo secondo valutazioni di carattere tecnico e di interesse pubblico

- Preso atto che un diverso regime regolamentare per le concessioni d'uso e il rilascio di servitù su aree destinate a verde pubblico e di generale interesse collettivo è finalizzato ad evitare aspettative di interventi di sistemazione e manutenzione a carico dell'Amministrazione Comunale da parte dei concessionari delle aree nonché interferenze con eventuali interventi di realizzazione di opere pubbliche qualora previsti

Che nel contesto di una rivisitazione complessiva del regolamento, alla luce delle nuove disposizioni normative in materia, è inoltre risultata necessaria la modifica del comma 5 dell'art.8 prevedendo che l'interessato dovrà preventivamente ottenere la concessione del suolo pubblico per l'efficacia del titolo edilizio qualora l'intervento sia realizzabile, dal punto di vista edilizio attraverso l'attivazione non solo della DIA come previsto nella stesura dell'attuale regolamento ma anche della SCIA e del permesso a costruire

Che per dare maggiore specificità al procedimento di rilascio delle concessioni è stato previsto all'art.9 comma 7 che il provvedimento conclusivo rilasciato dal Dirigente competente, previo eventuale svolgimento di apposita conferenza interna di servizi con i Settori comunali interessati per le rispettive competenze, dovrà tenere conto e conformarsi ai pareri espressi dagli uffici competenti in quanto elementi valutativi sostanziali per il rilascio o l'eventuale diniego della concessione d'uso da parte dell'Ufficio patrimonio

Che sono state inoltre modificate alcune locuzioni di carattere prettamente formale che non vanno ad incidere sul contenuto del regolamento ( art8 comma1, art 9 comma 3, art.22 comma 1)

Preso atto che nel rispetto di quanto disciplinato dall'art 13 "Pagamento del canone", a far data dell'approvazione del nuovo regolamento adottato con la presente deliberazione, Il Comune di Follonica, provvederà ad assoggettare l'occupazione sia permanente che temporanea delle aree verdi e di quelle destinate ad un uso collettivo, con esclusione delle strade e dei marciapiedi appartenenti al proprio Demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di un canone di occupazione per i suddetti due tipi di concessione d'uso riferito alla libera disponibilità dell'area pubblica antistante la proprietà privata in favore del proprietario frontista quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area stessa;

- vista la proposta di modifica, predisposta dall'Ufficio Patrimonio, allegata quale parte integrante del presente atto;
- preso atto del parere favorevole alla proposta espresso congiuntamente dalle commissioni Consiliari nella seduta del 19 aprile 2012;
- considerato opportuno, quindi, procedere alla modifica degli artt: 7 ,8, 9 e 22 della Deliberazione C.C. n. 15 del 30.03.2005 " Regolamento per la realizzazione di passi ed accessi carrabili e di costituzione di servitù su aree pubbliche"
- Visti gli articoli 822 e seguenti e l'articolo 1027 e seguenti del Codice Civile;
- Visti gli articoli 51 e 63 del D.Lgs 15.12.1997, n. 44 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- visto l'articolo 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;
- visti gli allegati pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.
- con voti unanimi favorevoli n. 15 espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti (unanimità)

## **D E L I B E R A**

Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la modifica degli articoli 7 ,8, 9 e 22. del "Regolamento per la concessione del suolo pubblico per la realizzazione di passi ed accessi carrabili e costituzione servitù sul Demanio Comunale" approvato con la Deliberazione C.C. n. 15 del 30.03.2005, il cui nuovo testo si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente a quello, che si va a modificare.

<u>VECCHIA VERSIONE</u>	<u>NUOVA VERSIONE</u>
<p><b>ARTICOLO 7 – Criteri generali per il rilascio della concessione</b></p> <p>1. Sono ammesse servitù a carico del Demanio pubblico comunale e del patrimonio indisponibile a favore di privati per gli interventi indicato all’articolo precedente solo in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) opere necessarie su immobili privati per l’adeguamento alle norme igienico sanitarie, alle norme di sicurezza e prevenzione degli incendi ed alle norme per la sicurezza degli impianti;</li> <li>b) opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche;</li> <li>c) opere finalizzate per adempiere ad obblighi derivati da norme di Legge;</li> </ul> <p>2 .Per i casi diversi da quelli sopra elencati, che riguardino la modifica di aperture, passaggi in muri, utilizzo di spazi privati diversi dalla creazione di parcheggi esclusivi con riconoscimento del passo carrabile, le servitù saranno riconosciute esclusivamente previo accertamento della impossibilità da parte del privato di adeguare le strutture e/o effettuare gli interventi richiesti sulle aree di proprietà o con la costituzione di servitù coattive a carico di altri privati con le modalità di Legge.</p>	<p><b>ARTICOLO 7 – Criteri generali per il rilascio della concessione</b></p> <p><b>1. Qualora la concessione d’uso richiesta per i casi di cui all’art precedente comporti la costituzione di servitù a carico di aree di proprietà comunale ricadenti nelle zone di verde pubblico e/o zone di uso collettivo, le stesse saranno ammesse a favore di privati solo in caso di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) opere necessarie su immobili privati per l’adeguamento alle norme igienico sanitarie, alle norme di sicurezza e prevenzione degli incendi ed alle norme per la sicurezza degli impianti;</li> <li>b) opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche;</li> <li>c) opere finalizzate per adempiere ad obblighi derivati da norme di Legge;</li> </ul> <p>2 .Per i casi diversi da quelli sopra elencati, che riguardino la modifica di aperture, passaggi in muri, utilizzo di spazi privati diversi dalla creazione di parcheggi esclusivi con riconoscimento del passo carrabile, le servitù saranno <b>eventualmente</b> riconosciute esclusivamente previo accertamento della impossibilità da parte del privato di adeguare le strutture e/o effettuare gli interventi richiesti sulle aree di proprietà o con la costituzione di servitù coattive a carico di altri privati con le modalità di Legge.</p> <p><b>L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di non autorizzare,</b></p>

<p>3. Al momento della conclusione dei lavori il concessionario dovrà presentare la denuncia dell'avvenuta variazione catastale dell'immobile a cui accede l'autorizzazione e/o la concessione di uso del suolo pubblico adeguando lo stato di fatto conseguente ai lavori stessi alla classificazione giuridica prevista dalla normativa in materia catastale.</p> <p><b>ARTICOLO 8 – Uffici competenti e procedura</b></p> <p>1. Per ottenere la concessione di suolo pubblico per gli scopi previsti dal presente Regolamento, l'interessato dovrà produrre istanza in bollo all'Ufficio competente, su apposito modello predisposto dall'Autorità Comunale, corredata dalla documentazione in esso prevista con idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato.</p> <p>2. Nel caso di procedimento inerente attività imprenditoriali e commerciali l'Ufficio competente alla ricezione della pratica è lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che attiverà il sub procedimento con l'Ufficio Patrimonio ed il Settore lavori Pubblici.</p> <p>3. Nel caso in cui non si ricada nelle ipotesi di cui al comma precedente, la competenza alla ricezione della istanza è l'Ufficio Patrimonio.</p> <p>4. In ogni caso in cui per l'intervento del precedente comma sia necessario ottenere un'autorizzazione di tipo edilizio, è obbligo del richiedente presentare, congiuntamente alla</p>	<p>anche se in presenza dei tre casi sopra richiamati, la costituzione della servitù ricadenti nelle aree di verde pubblico e/o zone di uso collettivo secondo proprie valutazioni di carattere tecnico e di interesse pubblico fermo restando che l'eventuale rilascio della concessione d'uso non comporta alcun adempimento e obbligo da parte dell'amministrazione Comunale relativamente alla realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione dell'area gravata dalla servitù.</p> <p>3 Al momento della conclusione dei lavori il concessionario dovrà presentare la denuncia dell'avvenuta variazione catastale dell'immobile a cui accede l'autorizzazione e/o la concessione di uso del suolo pubblico adeguando lo stato di fatto conseguente ai lavori stessi alla classificazione giuridica prevista dalla normativa in materia catastale.</p> <p><b>ARTICOLO 8 – Uffici competenti e procedura</b></p> <p>1. Per ottenere la concessione di suolo pubblico per gli scopi previsti dal presente Regolamento, l'interessato dovrà produrre istanza in bollo all'Ufficio competente, <b>solamente</b> su apposito modello predisposto dall'Autorità Comunale, corredata dalla documentazione in esso prevista con idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato.</p> <p>2. Nel caso di procedimento inerente attività imprenditoriali e commerciali l'Ufficio competente alla ricezione della pratica è lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che attiverà il sub procedimento con l'Ufficio Patrimonio ed il Settore lavori Pubblici.</p> <p>3. Nel caso in cui non si ricada nelle ipotesi di cui al comma precedente, la competenza alla ricezione della istanza è l'Ufficio Patrimonio.</p> <p>4. In ogni caso in cui per l'intervento del precedente comma sia necessario ottenere un'autorizzazione di tipo edilizio, è obbligo del richiedente</p>
--	---

<p>richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, l'istanza relativa al passo carrabile; in tal caso dovrà essere prodotta – oltre all'ordinaria documentazione prevista per la pratica edilizia – la documentazione di cui al primo comma per il relativo sub procedimento da attivarsi da parte dello Sportello Unico Edilizia (SUE)</p> <p>5. Qualora l'intervento sia realizzabile, dal punto di vista edilizio, attraverso l'attivazione di procedura di Denuncia di Inizio Attività ai sensi della legislazione statale, regionale e/o regolamentare comunque vigente, l'interessato dovrà comunque preventivamente ottenere la concessione del suolo pubblico per l'efficacia del titolo edilizio.</p> <p>6. L'Ufficio competente provvederà alla attivazione della istruttoria valutando i presupposti per l'ammissibilità della domanda in base ai criteri di cui agli articoli 4 ed 7 del presente Regolamento, avviando il procedimento in caso di sussistenza dei requisiti sopra previsti.</p> <p>7. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione deve essere presentata dall'Amministratore o dal capo condominio, se previsti, o comunque da un soggetto debitamente delegato da tutti i proprietari degli immobili, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.</p> <p><b>ARTICOLO 9 - Procedura per la richiesta di concessione - Spese di istruttoria</b></p> <p>La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.</p> <p>All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta,</p>	<p>presentare, congiuntamente alla richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, l'istanza relativa al passo carrabile; in tal caso dovrà essere prodotta – oltre all'ordinaria documentazione prevista per la pratica edilizia – la documentazione di cui al primo comma per il relativo sub procedimento da attivarsi da parte dello Sportello Unico Edilizia (SUE)</p> <p>5. Qualora l'intervento sia realizzabile, dal punto di vista edilizio, attraverso l'attivazione di procedura di <del>Denuncia di Inizio Attività</del> <b>titolo abilitativo edilizio (DIA, SCIA, Permesso a costruire)</b> ai sensi della legislazione statale, regionale e/o regolamentare comunque vigente, l'interessato dovrà comunque preventivamente ottenere la concessione del suolo pubblico per l'efficacia del titolo edilizio.</p> <p>6. L'Ufficio competente provvederà alla attivazione della istruttoria valutando i presupposti per l'ammissibilità della domanda in base ai criteri di cui agli articoli 4 ed 7 del presente Regolamento, avviando il procedimento in caso di sussistenza dei requisiti sopra previsti.</p> <p>7. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione deve essere presentata dall'Amministratore o dal capo condominio, se previsti, o comunque da un soggetto debitamente delegato da tutti i proprietari degli immobili, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.</p> <p><b>ARTICOLO 9 - Procedura per la richiesta di concessione - Spese di istruttoria</b></p> <p>1.La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.</p>
--	---

<p>contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.</p> <p>Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata Legge n.241/90. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.</p> <p>La durata del procedimento è stabilita in 60 giorni decorrenti dalla presentazione della istanza da parte del richiedente, completa di ogni elaborato richiesto o dalla ricezione della documentazione se avviata ad iniziativa S.U.A.P. o S.U.E.</p> <p>Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro quindici giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.</p> <p>6. Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.</p> <p>7. L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Dirigente competente che approverà o respingerà l'istanza presentata previo eventuale svolgimento di apposita conferenza interna di servizi con i Settori comunali interessati per le rispettive competenze</p> <p><b>CAPO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE</b></p>	<p>2.All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.</p> <p>3.Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata Legge n.241/90 e s.m.i. . Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.</p> <p>4.La durata del procedimento è stabilita in 60 giorni decorrenti dalla presentazione della istanza da parte del richiedente, completa di ogni elaborato richiesto o dalla ricezione della documentazione se avviata ad iniziativa S.U.A.P. o S.U.E.</p> <p>5. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro quindici giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.</p> <p>6. procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.</p> <p>7.L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Dirigente competente che approverà o respingerà l'istanza presentata previo eventuale svolgimento di apposita conferenza interna di servizi con i Settori comunali interessati per le rispettive competenze e conformemente ai pareri espressi dagli uffici competenti.</p> <p><b>CAPO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE</b></p>
--	---



### ARTICOLO 13 - Pagamento del canone

Il Comune di Follonica, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h, della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999, in forza della Delibera di Consiglio Comunale n.22/1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio Demanio o patrimonio indisponibile, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 2, 7° comma D.Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Il canone di occupazione per tutti i tipi di concessione d'uso del presente Regolamento viene riferito alla libera disponibilità dell'area pubblica antistante la proprietà privata in favore del proprietario frontista quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area stessa.

L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o limitandone l'uso collettivo, in forza della concessione al beneficiario che è quindi tenuto a versare il canone previsto dal presente articolo, oltre le somme dovute nel caso di rilascio della autorizzazione per il Passo Carrabile

### ARTICOLO 22 – Norme procedurali di regolarizzazione

### ARTICOLO 13 - Pagamento del canone

**Il Comune di Follonica assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea delle aree destinate a verde pubblico e di quelle di generale uso collettivo, con esclusione delle strade e dei marciapiedi appartenenti al proprio Demanio o patrimonio indisponibile, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 2, 7° comma D.Lgs. 30.4.1992 n. 285.**

**Il canone di occupazione per i due tipi di concessione d'uso sopra individuati viene riferito alla libera disponibilità dell'area pubblica antistante la proprietà privata in favore del proprietario frontista quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area stessa.**

L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o limitandone l'uso collettivo, in forza della concessione al beneficiario che è quindi tenuto a versare il canone previsto dal presente articolo, oltre le somme dovute nel caso di rilascio della autorizzazione per il Passo Carrabile

### ARTICOLO 22 – Norme procedurali di regolarizzazione

2. Coloro che si trovano nella fattispecie per le regolarizzazioni previste dagli articoli 20 e 21 dovranno ~~essere inoltrata~~ **inoltrare** apposita istanza con le modalità indicate nel



<p>1. Coloro che si trovano nella fattispecie per le regolarizzazioni previste dagli articoli 20 e 21 dovranno essere inoltrata apposita istanza con le modalità indicate nel presente Regolamento.</p>	<p>presente Regolamento.</p>
---	------------------------------

**PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlq. 267/2000**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** si esprime parere:

**Favorevole**

Data, 27-03-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MADEO LUIGI

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:

**Favorevole**

IMPEGNO O ACCERTAMENTO N.
---------------------------

Data, 27-03-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
MADEO LUIGI

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL C.C.  
VALENZA ALDO

IL SEGRETARIO GENERALE  
BERTOCCHI STEFANO

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il                      vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  
fino al                      , ai sensi dell'art. 124/ I<sup>^</sup> comma, Dlg. 267/2000.

Lì,

IL MESSO COMUNALE  
CECCARELLI SILVIA